

Prot.n.

ACCORDO DI COLLABORAZIONE, EX ART. 11 L.241/1990, A SEGUITO DI CO-PROGETTAZIONE ART.55 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE TRA AZIENDA CONSORTILE “DALMINE SOCIALE” E _____
per la co-progettazione e gestione degli interventi di cui al Decreto Dirigente Unità Organizzativa Famiglia, Pari Opportunità e Programmazione Territoriale, n. 7259 del 13 maggio 2024, “Sprint! Lombardia insieme: iniziative in favore delle famiglie e dei percorsi di crescita dei minori (Priorità 3, Inclusione sociale, Azione K.5) . Periodo 24 mesi - CIG n. _____¹

L'anno 2024 addì _____ del mese di _____ in Dalmine presso la sede dell'Azienda Consortile “Dalmine Sociale” (di seguito “Azienda”)

TRA

L'AZIENDA, ente capofila DELL'AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE, partita IVA/codice fiscale 04747050161, con sede in Dalmine (Bg), Via Marconi 1, rappresentato da Mauro Cinquini, Direttore dell'Azienda, giusto provvedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. ---- del -----;

E

Il soggetto di terzo settore _____, codice fiscale _____ - con sede in _____, Via _____ n.____, rappresentato da _____, legale rappresentante, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente di terzo settore interessato,

PREMESSO

L' Avviso di Regione Lombardia, di cui al d.d.u.o. n.7259 del 13 maggio 2024, finanzia progetti per la realizzazione di iniziative volte ad accrescere l'offerta e la qualità dei servizi del territorio di Ambito in risposta ai bisogni educativi e di conciliazione delle famiglie con figli tra i 3 e i 18 anni.

Nell'ambito degli interventi connessi alle iniziative in favore delle famiglie e dei percorsi di crescita dei minori, l'Azienda intende partecipare all'Avviso pubblico sopra richiamato e presentare un progetto unitario e sistematico al fine di rispondere ai bisogni dell'Ambito Territoriale in merito all'oggetto del bando di cui trattasi;

A seguito di selezione comparativa condotta in attuazione dell'”Avviso pubblico per l'individuazione di soggetto/i di terzo settore collaboratore/i, in qualità di partner dell'Azienda Consortile “Dalmine Sociale” (Capofila) e per la co-progettazione e gestione degli interventi di cui al Decreto Dirigente Unità Organizzativa Famiglia, Pari Opportunità e Programmazione Territoriale, n. 7259 del 13 maggio 2024, “Sprint! Lombardia insieme: iniziative in favore delle famiglie e dei percorsi di crescita dei minori (Priorità 3, Inclusione sociale, Azione K.5) - Periodo 24 mesi”² - con determinazione n.xx del xx xx 2024 sono stati individuati i seguenti soggetti di terzo settore:

In data _____ 2024 si è svolta la fase di co-progettazione del servizio e degli interventi oggetto della procedura comparativa e definita una prima versione del progetto attuativo, quale risultato delle integrazioni alla proposta progettuale presentata;

¹ Il CIG viene unicamente assunto per esigenze di tracciabilità, essendo la presente procedura esclusa dal codice dei contratti pubblici

² Determina n ---- del ----- .

Ricorrono pertanto i presupposti per regolare i rapporti tra Ambito Territoriale di Dalmine, attraverso l'Azienda (capofila), e i soggetti di terzo settore individuati per la proposta progettuale e per la realizzazione degli interventi, come definito a seguito del percorso di coprogettazione, così come da progetto di dettaglio allegato, quale parte integrante del presente accordo di collaborazione.

Richiamato il Decreto Ministeriale n.72 del 31 marzo 2021 "Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli art.55-57 del D.Lgs n.117/2017 (codice del terzo settore)";

Ai sensi dell'art.11 della legge n.241/1990 e s.m.i.

Le parti convengono e stipulano il presente

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

ART.1 - OGGETTO

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando la normativa vigente, previo avviso di co-progettazione, l'Azienda e _____, si accordano per la realizzazione di quanto disposto all'art. 1 del citato Avviso a cui si rinvia, come da scheda progetto allegata.

L'intero processo di co-progettazione dovrà svolgersi sotto l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, tenendo conto, inoltre, di quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato (anche in caso di soci di cooperative).

ART.2 - DURATA DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE

La durata del rapporto di collaborazione e realizzazione degli interventi co-progettati è di 24 mesi, con avvio dal 1° novembre 2024, o dalla data concordata in sede di co-progettazione, e fino al 31 ottobre 2026.

La durata dell'accordo di collaborazione potrà essere modificata in relazione ad eventuali proroghe concesse da Regione e relative alla durata del progetto; in tal caso il soggetto individuato è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente avviso agli stessi - o più favorevoli - patti e condizioni.

La collaborazione tra le parti comprende anche la fase di rendicontazione, anche nel caso di tempistiche successive a quelle sopra indicate.

ART.3 – TIPOLOGIA DI INTERVENTI

Per l'esatta individuazione della tipologia di interventi, oggetto dell'affidamento, si rimanda alla scheda progetto allegata in coerenza con quanto richiesto nella scheda tecnica allegata all'avviso di co-progettazione in cui sono indicati la finalità, le linee di intervento, la tipologia prevalente di iniziative, le attività che l'Azienda intende realizzare nei Comuni dell'Ambito Territoriale e i risultati attesi.

ART.4 - QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO

La proposta progettuale, per 24 mesi, è quantificata in € -----, di cui:

- € 240.000, pari a € 120.000,00 annui, compreso ogni onere, quale contributo massimo richiedibile dal bando regionale;
- € -----, quale co-finanziamento del Terzo Settore (co-progettante), pari al 10% del costo complessivo del progetto;
- € -----, quale co-finanziamento dell'ente Capofila (Azienda) e degli altri partner/Comuni, pari al 10% del costo complessivo del progetto;

Si rinvia al Piano Economico allegato alla proposta progettuale presentata la specifica delle singole voci di spesa.

Il contributo dell'Azienda che finanziano le attività e interventi di coprogettazione, verrà erogato al soggetto di terzo settore su presentazione di regolare e analitica documentazione di rendicontazione delle spese sostenute in relazione alle attività svolte.

Nell'importo previsto sono ricompresi tutti gli elementi economici per la realizzazione di servizi e degli interventi, compreso il costo per gli operatori necessari, e con esso vengono ad essere soddisfatti tutti gli oneri delle attività oggetto della presente procedura di co-progettazione e di adeguamento.

Le parti danno atto che, a seguito dell'andamento operativo del progetto ed alla eventuale necessità di modifica/integrazione del piano economico del progetto, tali modifiche si intendono automaticamente recepite dalle parti all'interno del presente accordo, senza nessuna particolare formalità.

ART. 5 IMPEGNI DELLE PARTI

Le parti del presente accordo si impegnano:

- alla realizzazione del Progetto, articolato nelle azioni descritte nella Documentazione allegata;
- a svolgere ogni ulteriore attività funzionale alla realizzazione del Progetto che, sebbene non espressamente prevista nell'Accordo e negli Allegati, risulti dovuta secondo criteri di correttezza e buona fede.

In particolare sono definiti i seguenti impegni delle parti:

I soggetti partner di terzo settore si impegnano a:

5.1 Obblighi generali:

- garantire la regolarità e continuità delle attività e dei servizi, senza interruzione salvo cause di forma maggiore;
- a garantire la puntuale rendicontazione degli interventi e l'assolvimento del debito informativo previsto dai sistemi di monitoraggio e rendicontazione anche degli Enti terzi (Stato, regione, ATS, ecc) eventuali erogatori del finanziamento delle risorse economiche utilizzate per l'attuazione del progetto ;
- in relazione agli interventi oggetto della procedura a rispondere direttamente dei danni ai destinatari delle attività o alle cose provocati nell'esecuzione dei servizi, ed imputabili a colpa dei propri operatori o di altri soggetti a cui vengono affidati la realizzazione di parte degli interventi derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. Il soggetto di terzo settore deve a tal fine provvedere ad un'adeguata copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi (RCT/O) con un massimale minimo di € 1.000.000,00 con decorrenza dalla data di inizio dell'intervento. In caso di danni arrecati a terzi il soggetto attuatore sarà comunque obbligato a darne immediata notizia all'Azienda e al Comune interessato. In caso di utilizzo di attrezzature e prodotti forniti dal soggetto di TS essi devono essere conformi alla normativa vigente; con la sottoscrizione del contratto il soggetto di terzo settore assume formale impegno in tal senso;
- a fornire il necessario supporto amministrativo all'Azienda e ai Comuni per garantire il buon funzionamento del progetto;
- a fornire ogni informazione necessaria all'Azienda e ai Comuni per verificare il buon funzionamento del progetto;
- a dare piena attuazione del progetto previsto, nel rispetto del crono programma relativo;
- a garantire la conservazione di tutti gli atti e i documenti connessi all'attuazione degli interventi, per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni ai fini dei controlli e verifiche previsti, che dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Azienda;

5.2 Personale

Il soggetto di terzo settore si impegna a esercitare, nelle forme opportune, il controllo e la vigilanza sul corretto svolgimento del servizio da parte del personale impiegato, a richiamare e, se è il caso, tempestivamente sostituire gli operatori che non osservassero una condotta irreprensibile.

I soggetti partner di terzo settore si impegnano ad osservare e ad applicare integralmente tutti gli operatori impiegati nel servizio a condizioni economiche non inferiori a quelle contenute nei contratti collettivi di lavoro di categoria e negli eventuali accordi locali integrativi degli stessi ed a rispettare integralmente le disposizioni previste dalla legge 327/00. Il soggetto del terzo settore è tenuto all'osservanza ed all'applicazione di tutte le manovre

relative alle assicurazioni obbligatorie antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personali e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

L'Azienda potrà richiedere all'organizzazione affidataria in qualsiasi momento ogni informarne e/o documentazione al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti all'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale, assicurativa e contributiva.

5.3 Rispetto D.Lgs. 81/2008

Il soggetto di terzo settore è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. È inteso che nel piano dei costi e nel contributo riconosciuto sono ricompresi i costi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro che l'appaltatore deve garantire nel rispetto della normativa vigente nella durata dell'esecuzione del progetto.

Il soggetto adotta, inoltre, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori e comunque degli operatori impiegati.

5.4 Riservatezza

I dati e le informazioni che verranno comunicati all'Azienda Speciale Consortile "Dalmine Sociale" e ai suoi soggetti autorizzati e responsabili del trattamento, saranno utilizzati esclusivamente per le attività proprie dell'Azienda e/o in adempimento del contratto/riciesta/interesse pubblico.

Tali dati non saranno divulgati all'esterno se non a soggetti autorizzati per legge, organi ed enti che esercitano le funzioni di vigilanza sull'Azienda ed alle Autorità dello Stato.

5.5 Tutela dei dati personali e non personali

L'Azienda Speciale Consortile "Dalmine Sociale", in qualità di Titolare del trattamento dati, rispetta ed applica nell'esercizio delle sue attività la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, il D.Lgs. n. 196/2003, il D.Lgs. n. 101/2018, il Regolamento Europeo n. 2016/679 e ss.mm.ii. L'Azienda rispetta ed applica inoltre la normativa vigente in materia di dati non personali, come da Regolamento Europeo n. 2018/1807.

Si rinvia all'informativa (allegato 4), parte integrante del presente Accordo, la disciplina della privacy in questione.

5.6 Responsabilità

Il soggetto incaricato è responsabile per i danni di qualsiasi specie ed entità che comunque dovessero derivare a persone, comprese quelle alle dipendenze/impiegate del soggetto selezionato, o a cose, causate nell'esercizio del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento o indennizzo.

La responsabilità è da intendersi senza riserve nè eccezioni, interamente a carico del soggetto individuato il quale, nell'ipotesi di evento dannoso, è obbligato a darne immediata notizia al direttore dell'Azienda.

Tutti gli obblighi assicurativi, anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del soggetto di terzo settore, il quale ne è la sola responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento o l'onere delle spese a carico dell'Azienda/Comuni o in solido con l'Azienda/Comuni, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti dell'Azienda/Comuni medesimi.

Il soggetto di terzo settore è direttamente responsabile per qualsiasi pretesa o azione che possa derivare a terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi. Le spese che l'Azienda e le Amministrazioni Comunali dovessero eventualmente sostenere a tale titolo, verranno addebitate al soggetto di terzo settore. Il soggetto di terzo settore è sempre responsabile, sia verso l'Azienda e i Comuni sia verso terzi dell'esecuzione dei servizi assunti.

5.7 Supporto agli operatori

L'impresa aggiudicataria dovrà garantire una supervisione e un supporto, anche formativo, a tutti gli operatori impegnati nel servizio, oltre alle ore di formazione per neo-assunti e alla formazione sulla sicurezza.

L'Ente Capofila (Azienda) si impegna a:

- 1- Raccordare le azioni progettuali con l'insieme delle politiche per i Minori e le Famiglie che l'Azienda e i Comuni svilupperanno nel territorio dell'Ambito;
- 2- Erogare ai soggetti partner di terzo settore i contributi di cui all'art. 4 del presente accordo;

- 3- Finanziare il progetto per l'importo di cofinanziamento pari al 10% del costo complessivo del progetto che viene suddiviso tra Capofila e partner/Comuni, secondo il piano economico concordato in fase di co-progettazione;
- 4- Rispettare quanto disciplinato da Regione Lombardia, ai sensi del d.d.u.o. 29 maggio 2024 - n. 8226, in merito ai compiti del Capofila;

Non si darà corso all'erogazione dei contributi in assenza di documentazione dimostrativa delle spese sostenute e previo procedimento amministrativo di riscontro positivo della regolarità contributiva (DURC) nel caso di operatori dipendenti del soggetto gestore o di altro soggetto incaricato.

Il contributo sarà erogato secondo le modalità operative approvate da Regione Lombardia.

ART. 6 MODIFICHE CONTRATTUALI

In caso di necessità il presente accordo potrà essere modificato in accordo tra le parti in forma scritta.

Le parti infatti potranno, nel corso del periodo di durata della collaborazione, valutare la possibilità di un'integrazione, una riduzione o modifica dei contenuti del progetto e delle risorse in relazione agli obiettivi e alla valutazione dell'andamento del progetto, previa riapertura del tavolo di co-progettazione.

ART. 7 MONITORAGGIO, CONTROLLO E RENDICONTAZIONE

Il monitoraggio e il controllo del progetto sono garantiti dal sistema di governance e dagli strumenti proposti in sede di progetto tecnico e definiti in sede di coprogettazione; in particolare si prevedono i seguenti organismi, di cui si prevede la seguente composizione e frequenza di incontri:

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

Il monitoraggio e la rendicontazione del progetto dovrà avvenire come previsto:

A tal fine i soggetti di terzo settore collaboratori si impegnano a produrre la documentazione richiesta per la parte di competenza e a supportare l'Azienda nella presentazione della documentazione di rendicontazione dell'intero progetto, che coinvolge tutti i partner dello stesso.

ART. 8 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, allo scopo indicando i seguenti estremi dei conti correnti dedicati sui quali l'Azienda effettuerà i pagamenti e le persone autorizzate ad operare su tali conti:

IBAN: _____ Istituto: _____

Persone incaricate: _____

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, c. 8, della L. n. 136/2010, le parti convengono che, in caso di inadempimento dell'obbligo di eseguire le transazioni finanziarie tramite bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, l'accordo di collaborazione si intende automaticamente risolto di diritto. Qualora le transazioni venissero eseguite senza avvalersi dei precitati conti correnti e, in ogni caso, senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, si procederà all'immediata risoluzione del presente contratto, informandone nel contempo la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bergamo. Ai fini di cui all'art. 3, c. 5, della L. n. 136/2010, le parti dichiarano che il codice identificativo di gara (CIG) è _____.

L'esecutore si impegna a rispettare gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. n. 89/2014.

ART. 9 REGIME DI TRASPARENZA E DI PUBBLICITA'

Il presente accordo è soggetto agli obblighi di trasparenza e pubblicità e pertanto sarà pubblicato, unitamente a tutta la documentazione dell'Avviso pubblico di cui trattasi, sul sito web dell'Azienda www.dalminesociale.it.

ART. 10 INADEMPENZE E PENALI

Qualora l'Azienda e/o i Comuni coinvolti ritengano che il soggetto di terzo settore non adempia ai propri obblighi o non vi adempia regolarmente, dovrà darne comunicazione formale al referente del soggetto stesso, così da porlo in condizione di riconoscere ed eventualmente contestare gli inadempimenti rilevati dall'Azienda e/o dai Comuni non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione.

Trascorso inutilmente il termine di contestazione degli inadempimenti rilevati, l'Azienda potrà, a seconda della gravità dell'inadempienza:

- applicare una sanzione a titolo di penalità, da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 3.000,00 per ogni violazione.
- avviare la procedura di risoluzione o recesso dal contratto.

Le eventuali penali saranno commisurate alla gravità dell'inadempimento. L'importo delle penali potrà essere trattenuto sul contributo da erogare.

ART.11 RISOLUZIONE

L'Azienda e i soggetti di terzo settore individuati hanno facoltà di risolvere il presente Accordo nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a grave inadempimento di una delle parti.

Inoltre, l'Azienda può risolvere il presente accordo:

- qualora il soggetto venga sciolto e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con l'Azienda;
- grave inadempimento o frode del soggetto terzo atto a compromettere il risultato dei servizi;
- in caso di frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi e impegni nell'esecuzione del progetto;
- intervenuto provvedimento di revoca dell'iscrizione del soggetto di terzo settore al RUNTS o nei rispettivi registri regionali previsti;
- non attuazione del progetto presentato;
- per motivi di pubblico interesse.

I contraenti possono risolvere la Convenzione/Accordo, qualora, a seguito di contestazione scritta degli addebiti e successiva diffida, una delle parti persista nelle inadempienze rilevate. La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta giorni dalla comunicazione in forma scritta ad opera dell'Azienda e/o da parte anche di uno dei soggetti di terzo settore.

È comunque fatta salva la facoltà dell'Azienda di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempienze riscontrate.

ART.12 CONTROVERSIE

I rapporti tra Azienda e Soggetti di Terzo Settore si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

Eventuali controversie derivanti dall'Avviso pubblico o dall'applicazione della convenzione/Accordo, se non risolte in sede bonaria, saranno devolute all'autorità giudiziaria territorialmente competente di Bergamo.

ART.13 RINVIO

Per tutto quanto qui non previsto e normato, l'Azienda e Soggetti di Terzo Settore rinviano ai contenuti dell'Avviso Pubblico inerente la procedura comparativa svolta, ai provvedimenti richiamati nelle premesse e alla normativa vigente, per quanto compatibile. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

ART.14 SPESE CONTRATTUALI

Si dà atto che il presente Accordo di collaborazione sarà eventualmente soggetto a spese di stipula del contratto, ai sensi della normativa vigente applicabile in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

L'Azienda e _____ provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).

L'Azienda e _____ hanno letto la presente e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà.

Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono.

PER L'AZIENDA

Mauro Cinquini

Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i

PER LA _____

Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i